

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6468 del 04/12/2017
Oggetto	Apposizione Vincolo preordinato all'Esproprio alla Determinazione Provincia di Parma 796/2015 "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico con derivazione idrica dal torrente Bratica in località Ponte Bratica in comune di Corniglio - Ditta Idrovalparma srl"
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6674 del 01/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 387/2003 e smi.;
- la L.R. 26/2004;
- il D.M. 10/09/2010;
- il D.Lgs 28/2011;
- il DPR 327/01
- la L.R. 37/2002

PREMESSO

che il D.Lgs. 387/03, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità":

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

che con Determinazione Dirigenziale n° 796 del 15/04/2015 la Provincia di Parma, dopo espletamento della procedura di Valutazione Impatto Ambientale con esito positivo approvata con Decreto Presidenziale n° 3/2015, ha autorizzato la società Idrovalparma S.r.l. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, con derivazione idrica dal torrente Bratica in località Ponte Bratica in comune di Corniglio (PR) di potenza nominale pari a 229 kw;

che, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di cui al punto precedente, con avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della LR 9/99, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 111 del 24/04/2013, è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito, presso Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e Comune di Corniglio degli elaborati progettuali presentati per la procedura di VIA;

che con avviso pubblicato sul quotidiano "Gazzetta di Parma" del 24/04/2013 è stata data contestuale comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione relativa alla procedura di VIA del progetto;

che i detti elaborati sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Parma e continuativamente depositati per 60 giorni, presso il Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile della Provincia di Parma p.le della Pace, 1, 43121 Parma al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati, dal 24/04/13 (giorno di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione) al 24/06/13 data che costituisce il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati;

che gli stessi elaborati sono stati depositati per il medesimo periodo presso la Regione Emilia Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e presso il Comune di Corniglio; né entro il termine previsto del 24/06/13 né successivamente sono state presentate alla Provincia di Parma osservazioni scritte in merito al progetto in esame;

che la Provincia di Parma ha provveduto ad effettuare le comunicazioni previste ai sensi della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 e smi recante "disposizioni regionali in materia di espropri" e ad affiggere un nuovo avviso all'albo pretorio del Comune di Corniglio dal 24/10/2013 al 24/11/2013 al fine di rendere noto il deposito del progetto consultabile presso la Provincia di Parma; a seguito di tali adempimenti non sono tuttavia pervenute osservazioni e/o opposizioni scritte al progetto

che nell'atto autorizzativo ai sensi del DLGS 387/03 adottato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n° 796/2015 è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e smi e dell'art. 15 della L.R. 37/2002 e smi e del DPR 327/01 e smi;

che la Determinazione Dirigenziale n° 796/2015 è stata rilasciata dalla Provincia di Parma previa Conferenza Dei Servizi comportando, ex lege, variante agli strumenti urbanistici, quale presupposto per l'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio ex Art. 10 del T.U. Espropri (D.P.R. 327 del 8/6/2001)

che nel medesimo atto non è stato esplicitamente apposto il Vincolo Preordinato all'Esproprio;

CONSIDERATO

che la Legge Regionale del 30/07/2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni":

- disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- sempre dal 01/01/2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23/12/2004;

che la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce

che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

VISTI:

L'Art. 10 del D.P.R. 327/01 *"se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico"* ;

L'Art. 12 comma 3 del D.P.R. 327/01 *"qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10"*;

RITENUTO

per quanto sopra riportato che:

- l'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio debba essere espressamente indicata in un atto e che può essere richiesta dall'interessato allorché è necessario avvalersi della procedura espropriativa;
- la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibile ed urgente di cui alla Determinazione Dirigenziale Provincia di Parma n° 796/2015 non sia ancora divenuta efficace non essendo stato espressamente apposto il Vincolo Preordinato all'Esproprio;

che ARPAE, essendo titolare delle competenze autorizzative, sia anche il soggetto competente ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e a dichiarare la pubblica utilità dell'opera, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 327/2001;

DATO ATTO

che il progetto definitivo approvato con D.D. Provincia di Parma 796/2015 dopo Conferenza Dei Servizi non è nel frattempo sostanzialmente variato;

che il piano particellare di esproprio non è variato rispetto a quello allegato al progetto approvato in Conferenza Dei Servizi;

che pertanto gli interessati hanno già avuto modo di rilasciare le proprie osservazioni in seno alla procedura di valutazione di impatto ambientale, alla procedura di comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, nonché successivamente a tutte le pubblicazioni degli atti di approvazione;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di apporre, per le motivazioni espresse nelle premesse, il vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere alla Determinazione Dirigenziale Provincia di Parma n° 796 del 15/4/2015, ai sensi dell'Art. 10 del T.U. Espropri (DPR 327/01);

di dichiarare efficace dalla data del presente atto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere approvate con Determinazione Dirigenziale Provincia di Parma 796/2015;

di confermare che l'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio riguarda il Piano Particellare di cui alla Determinazione Dirigenziale Provincia di Parma n° 796 del 15/6/2015 che si riporta in allegato nella tabella seguente:

Catasto terreni Comune di	Foglio	Particella
Corniglio	66	8,10,11,27,69,70,79,80,85,479,480,488,489
Corniglio	80	309,348,383,383,483,484,485,517,542,543,574

di dare atto che:

- La Legge Regionale n° 9 del 30/05/2016 "Legge comunitaria regionale per il 2016" all'Art. 29 ha modificato il comma 1 bis dell'Art. 6 della L.R. 37/2002 "Disposizioni regionali in materia di espropri", che ora viene ad assumere il testo seguente: *"Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327"*
- per quanto sopra, trattandosi di un'infrastruttura energetica che interessa il territorio di un solo Comune, le successive funzioni espropriative, seguenti al presente atto, debbano essere svolte dal Comune di Corniglio;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento si potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data del ricevimento, ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Dirigente
 Paolo Maroli
 firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.